



Addendum alla Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) per i rispettivi bacini territoriali, con scadenza il 31/12/2023 ed avente ad oggetto la Delega al Gestore del Servizio di Fornitura di Acqua all'Ingresso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378 con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR



(nel seguito anche Atersir o "Agenzia")

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., con sede legale in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, PEC mail@pec.romagnacque.it, in persona del Dott. Tonino Bernabè, nella sua qualità di Presidente, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 18 luglio 2013 ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 09 maggio 2014 e n. 85 del 27 luglio 2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società

(nel seguito Romagna Acque)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Visti

- Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164;
- Il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";



- La l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- La l.r. 6 settembre 1999 n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- La l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- La l.r. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";

Premesso che:

- Romagna Acque è una società a totale capitale pubblico interamente detenuto, direttamente ed indirettamente, dagli Enti locali della Romagna;
- la Società è proprietaria e gestisce i beni strumentali alla produzione e fornitura di acqua all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato; il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso è regolato dalla convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e



Rimini, avente scadenza il 31/12/2023 (e s.m.i.);

• La L.R. Emilia Romagna n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006; funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito Territoriali Ottimali; Atersir è, dunque, subentrata, con effetto dal 1 gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti forme di cooperazione e, quindi, anche delle Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;

• Conseguentemente, Atersir è subentrata anche nella convenzione per la regolazione della gestione del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso, regolato dalla convenzione sottoscritta dalle preesistenti AATO con Romagna Acque in data 30/12/2008, sopra menzionata;

• Il d.l. n. 133/2014 (decreto c.d. Sblocca Italia), convertito con legge n. 164/2014, ha re-





centemente modificato il d.lgs. n. 152/2006, ag-
giungendo l'art. 158-bis ai sensi del quale:

_ i progetti definitivi delle opere, degli in-
terventi previsti nei piani di investimenti com-
presi nei piani d'ambito (...) sono approvati da-
gli enti di governo degli ambiti (...) che prov-
vedono alla convocazione di apposita conferenza
di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguen-
ti della legge 7 agosto 1990 n. 241. La medesima
procedura si applica per le modifiche sostanzia-
li delle medesime opere, interventi ed impianti;

_ L'approvazione di cui al comma 1 comporta di-
chiarazione di pubblica utilità e costituisce
titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e terri-
toriale, esclusi i piani paesaggistici (...);

- L'ente di governo degli ambiti (...) costituisce
autorità espropriante per la realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo e può de-
legare, in tutto o in parte, i proprie espro-
priativi al gestore del servizio idrico integra-
to, nell'ambito della convenzione di affidamento
del servizio i cui estremi sono specificati in
ogni atto del procedimento espropriativo;

Rilevato che la vigente convenzione di servizio,



sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008

con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, non contempla la delega dei poteri espropriativi introdotta solo di recente, come facoltà, dal suindicato art. 158-bis;

Rilevato, inoltre, che, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 26 del 13 luglio 2015, l'Agenzia, per ragioni di efficacia e di economicità di cui all'art. 1 L. 241/1990, ha disposto di delegare al gestore del servizio di fornitura di acqua all'ingrosso Romagna Acque l'esercizio dei poteri espropriativi di cui l'Agenzia è titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito;

Rilevato che, con la medesima deliberazione n. 26/2015, il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha approvato il testo del seguente articolo, per l'inserimento nella vigente convenzione di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso indicata più sopra, previa intesa con il gestore Romagna Acque:

"Delega dei poteri espropriativi.

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis



del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono



essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.”;

Ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso sottoscritta da Romagna Acque in data 30/12/2008 con le Autorità/Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ora Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ai sensi della l.r. n. 23/2011) alle nuove disposizioni introdotte dal d.l. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia con deliberazione n. 26/2015;

tutto ciò premesso e considerato nonché ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Delega dei poteri espropriativi

A seguito della deliberazione del Consiglio





d'ambito dell'Agenzia n. 26 del 13 luglio 2015, dopo l'art. 13 della Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, aduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso, già sottoscritta in data 30/12/2008 da Romagna Acque con le Agenzie d'Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (e s.m.i.), ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, è aggiunto il seguente:

"Articolo 13-bis Delega dei poteri espropriativi"

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza



del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Il Beneficiario dell'espropriazione è Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Articolo 2 - Rinvio.

Per quanto non espressamente modificato o incompatibile con il presente atto continuano ad applicar-



si le convenzioni/accordi di cui alle premesse e
s.m.i..

Articolo 3 - Registrazione.

Il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna li 06 AGO 2015

ATERSIR

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Il Presidente del Cda Dott. Tonino Bernabè



